

TI_GERICHTE 34.2024.20 vom 11. November 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-11-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2024.20

FR: TI_GERICHTE 34.2024.20 du 11 novembre 2024

IT: TI_GERICHTE 34.2024.20 del 11 novembre 2024

Volltext

Incarto n.34.2024.20

RG/sc

Lugano

11 novembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 29/30 agosto 2024 dalla Pretura di _____ (art. 281 cpv. 3 CPC; conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio) e che oppone

1.AT 1

2.AT 2

a

1.CV 1

2.CV 2

3.CV 3

4.CV 4

5.CV 5

considerato in fatto e in diritto

1.2 Il 29/30 agosto 2024 la Pretura ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi _____ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito, rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ■ di cui si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi a seguire ■ ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Competente *ratione loci* a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la relativa procedura essendo stata promossa in data 12 aprile 2023.

Per l'art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Giusta l'art. 122 CC, *dies ad quem* per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu come indicato anche dal Pretore il 12 aprile 2023.

L'art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, *Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung*, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP procede d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell'8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro

2B).

Non rientrano invece nel campo d' applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, *La prévoyance professionnelle et le divorce*, cit., p. 215; Stauffer, *Berufliche Vorsorge*, 2005, p. 449 n. 1203).

2.4

2.4.1 Dagli atti non consta che al momento del matrimonio (21 ottobre 1994) gli ex coniugi _____ fossero assicurati ai fini previdenziali o disponessero di averi di libero passaggio suscettibili di essere considerati ai fini del presente giudizio conformemente al menzionato art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP.

2.4.2 Dal fascicolo si evince invece che al momento del riparto (12 aprile 2023) CV 1 disponeva di un avere previdenziale divisibile di fr. 15'275.08 sul conto di libero passaggio _____ della CV 2, dove nell'aprile 2002 era stato versato un avere di fr. 343.30 da parte della _____ e nel luglio 2009 un avere di fr. 14'009.05 da parte dell'allora _____ (cfr. XX-1, II-3).

In data 12 aprile 2023 ella disponeva pure di un avere divisibile di fr. 1'276.20 (proveniente da un precedente periodo assicurativo presso, per quanto è dato di capire, la _____; cfr. XIX) sulla polizza di libero passaggio _____ presso CV 5 (cfr. XIX, VIII), di un avere divisibile di fr. 8'337.20 sul conto di libero passaggio _____ presso CV 3 (dove nel settembre 2012 era stato trasferito l' avere di fr. 8'236.55 da parte della _____, cfr. XIII), nonché di una prestazione d'uscita divisibile di fr. 10'246.40 presso CV 4 (cfr. IX-1, II-2).

L' avere complessivo acquisito durante il matrimonio da CV 1 ammonta pertanto a fr. 35'134.88 (15'275.08 + 1'276.20 + 8'337.20 + 10'246.40)

2.4.3 Alla data del riparto AT 1 disponeva invece di una prestazione d'uscita divisibile di fr. 123'912.55 presso la AT 2 (cfr. II-6, XIV).

2.4.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1) a favore di CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 44'388.83 ([123'912.55 - 35'134.88] : 2).

2.5 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l' avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

Ne segue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, la AT 2 dovrà trasferire a favore di CV 1, presso la CV 4, la somma di fr. 44'388.83.

Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati su suddetto importo dal 12 aprile 2023 esino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STF B 73/02 dell'8 aprile 2003, STF B 113/02 dell'8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP

UFAS n. 138 del 16 marzo 2015)

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L■ avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 123'912.55.

2.- L■ avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 35'134.88.

3.- È fatto ordine alla AT 2 di versare ad CV 1, presso la CV 4, la somma di fr. 44'388.83 oltre interessi compensativi dal 12 aprile 2023.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente

giudice Raffaele Guffi

Il segretario di Camera

Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.